

**LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 27-05-2005
REGIONE MOLISE**

**NORME QUADRO PER LA PROMOZIONE
DELL'ECOQUALITA' NELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 12
del 1 giugno 2005

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge*

ARTICOLO 1

Finalità e principi

1. La Regione Molise con la presente legge intende muovere lo sviluppo

sostenibile nell'edilizia residenziale e l'ecoqualità architettonica, al fine di

assicurare al processo di trasformazione del territorio regionale

l'applicazione di efficaci regole d'intervento finalizzate alla tutela

dell'ambiente e della qualità della vita.

2. Si intende per sviluppo sostenibile nell'edilizia la diffusione di una

metodologia progettuale che recepisca alla base della ideazione e della

realizzazione dell'opera la salvaguardia dell'ambiente ed il miglioramento

della qualità della vita dell'uomo.

3. Qualità e sviluppo sostenibile nell'edilizia residenziale si realizzano

attraverso l'adozione di tecniche e di principi costruttivi di bioarchitettura e

bioedilizia.

ARTICOLO 2

Obiettivi degli interventi regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Molise, nell'ambito delle

proprie competenze, intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) elevare la qualità abitativa ed ambientale dell'edilizia pubblica e privata,

contribuendo così al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

b) promuovere concorsi di idee o di progettazione collaborando con gli Enti

locali per la realizzazione di interventi residenziali di bioedilizia sia pubblica

che privata, da intendersi come progetti di qualità

innovativi e produttivi di

modelli per un uso ecosostenibile del territorio molisano;

c) incentivare le iniziative culturali, gli studi, la formazione e la ricerca di

tecniche e criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia;

d) favorire l'edilizia ecologica mediante l'adozione di programmi miranti a

sostenere con incentivi ed agevolazioni regionali le cooperative edilizie, le

imprese di costruzione ed altri soggetti pubblici e privati che intendono

edificare con criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia e che si

propongono di elevare il grado di salubrità e sicurezza degli ambienti

domestici.

2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione

dei programmi di cui alla lettera d) del comma 2 sono stabiliti, nel rispetto

delle disposizioni di settore e sugli aiuti di Stato dell'Unione europea, con il

regolamento di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 3

Osservatorio regionale dello sviluppo sostenibile del sistema abitativo

1. È istituito l'Osservatorio regionale dello sviluppo sostenibile del sistema

abitativo, che provvede all'acquisizione, elaborazione, diffusione e

valutazione di dati raccolti in ambito comunale, provinciale e regionale

concernenti gli interventi di edilizia residenziale pubblica e privata che

hanno applicato i criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia.

L'Osservatorio ha altresì il compito di monitorare e verificare l'attuazione dei

programmi di edilizia ecologica incentivata o agevolata dalla Regione.

2. La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnico-operativi

omogenei per la costituzione di un sistema nel quale, mediante appositi

protocolli, tutti i soggetti pubblici e privati possono contribuire all'attività

dell'Osservatorio, avendo garantito l'accesso e la possibilità di utilizzo delle

informazioni raccolte.

3. I soggetti pubblici e privati, che intendono fruire degli incentivi e delle

agevolazioni regionali nella costruzione di alloggi di edilizia ecologica,

devono rispettare le procedure e provvedere tempestivamente a fornire i dati

richiesti dall'Osservatorio con le modalità stabilite dal regolamento di

attuazione della presente legge, fino al collaudo delle opere edilizie. Il

mancato adempimento comporta l'esclusione dai benefici regionali e, in

caso di precedente concessione, costituisce motivo di sospensione o revoca

di qualsiasi contributo regionale in corso di erogazione.

4. L'Osservatorio regionale provvede al trattamento dei dati raccolti anche

con l'ausilio di mezzi informatici.

ARTICOLO 4

Anagrafe dell'intervento pubblico per lo sviluppo sostenibile del sistema

abitativo

1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore

dell'edilizia residenziale, la Regione costituisce e gestisce un'apposita

anagrafe dello sviluppo sostenibile dell'edilizia residenziale, la cui

organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati con il regolamento

di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 5

Promozione di iniziative culturali, studi, formazione e ricerca

1. La Regione Molise, mediante intese con l'Università, con istituzioni

scolastiche, enti di formazione professionale, ordini professionali e le

associazioni di categoria interessate, promuove iniziative culturali, studi,

formazione e ricerca nel settore dell'edilizia sostenibile, nonché eventi

finalizzati alla diffusione di una cultura del costruire nel rispetto dell'uomo e

dell'ambiente.

ARTICOLO 6

Comitato tecnico regionale per la promozione e la diffusione della

bioedilizia

1. La Giunta regionale provvede a costituire il Comitato tecnico

regionale

per la promozione, diffusione e valorizzazione della bioedilizia

nella regione

Molise.

2. Il Comitato tecnico ha sede presso l'Assessorato regionale

all'urbanistica

e svolge i seguenti compiti:

a) promuove iniziative culturali e pubblicazioni per la diffusione

dei principi

costruttivi della bioarchitettura e dell'edilizia bioclimatica nel

territorio

molisano;

b) offre consulenza ed assistenza agli Enti locali per la promozione

di

concorsi di architettura finalizzati alla realizzazione di

interventi residenziali

di bioedilizia sia pubblica che privata;

c) cura la costituzione e l'aggiornamento di un centro regionale per

la

raccolta e la conservazione di documentazione e testi tecnico-

scientifici per

lo studio e la ricerca nel settore della bioedilizia, nonché di un

sito web per

la consultazione pubblica on-line del materiale raccolto;

d) collabora con l'Assessorato regionale all'urbanistica nella

ricerca di

finanziamenti nazionali ed europei nel settore della bioarchitettura

e

dell'edilizia bioclimatica;

e) elabora i programmi per la promozione del recupero a fini

residenziali del

patrimonio edilizio esistente adottando principi costruttivi di

edilizia

bioclimatica;

f) ricerca criteri, metodi e tecniche per l'ideazione e la

realizzazione di

progetti di edilizia residenziale pubblica con elevati standard

qualitativi

ecocompatibili e progetta specifiche normative tecniche regionali;

g) formula proposte agli assessorati regionali competenti per

l'elaborazione

del piano di sviluppo regionale di edilizia residenziale sostenibile;

h) collabora ad iniziative comuni con enti pubblici e privati,

nazionali ed

internazionali, specializzati nella bioarchitettura e bioedilizia,

al fine di

migliorare la qualità dell'ambiente urbano costruito, compreso la

progettazione di iniziative di project financing per la realizzazione di

complessi residenziali pubblici con tecniche costruttive di

bioarchitettura e

bioedilizia.

3. Il Comitato è costituito da tre membri, di cui uno con funzioni

di presidente,

esperti del settore e idoneamente qualificati, dura in carica tre

anni ed è

nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera

della

Giunta stessa, con le procedure di cui alla legge regionale n.

16/2002. La

nomina del presidente è effettuata contestualmente a quelle dei

semplici

componenti.

4. Ai componenti del Comitato spetta per ogni giornata di seduta,

nel limite

massimo di 24 sedute l'anno, una indennità di presenza nella misura

di Euro

200,00 per il presidente e di Euro 150,00 per i semplici componenti.

5. A supporto dei lavori e delle attività del Comitato

l'amministrazione

regionale destina un'unità operativa organica dotata di personale in

possesso di adeguata professionalità.

ARTICOLO 7

Piano per la ecoqualità delle costruzioni residenziali pubbliche

1. L'Assessorato regionale all'urbanistica, l'Assessorato all'ambiente e

l'Assessorato ai lavori pubblici, di concerto tra loro, predispongono il Piano

per la ecoqualità dell'edilizia residenziale pubblica, che viene approvato

dalla Giunta regionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato

nell'arco del triennio, individua le linee di intervento per il conseguimento

degli obiettivi indicati dalla presente legge ed in particolare indica per

ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.

3. Il piano contiene gli indirizzi e le linee-guida per il coordinamento e

l'integrazione degli interventi regionali per le politiche abitative con lo

sviluppo sostenibile tramite la bioedilizia.

ARTICOLO 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, che si

quantificano in Euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005,

2006 e 2007, si provvede mediante stanziamento di pari importo con legge

di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 9

Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato

il suo regolamento di attuazione.